1866. **Nº 231**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 22 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Con Reale decreto del 16 agosto 1866, gl'infrascritti individui stati nominati ai vari gradi di ufficiale nei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati, per ciascuno di essi indicati, sono considerati dimissionari per non avere mai raggiunta la rispettiva loro destinazione:

Pinna-Secchi Salvatore, capitano nel 218° battaglione;
Cerri Angelo, luogotenente nel 130° id.;
D'Amato Tommaso, id. nel 136° id.;
Bocca Pietro, id. nel 194° id.;
Panelli Luigi, id. nel 194° id.;
Tiragallo Giuseppe, id. nel 218° id.;
De Maida Giuseppe, sottotenente nel 194° id.;
Adamo Filippo, id. nel 208° id.;
Massimi dottor Vincenzo, medico di battaglione nel 125° id.;
Giorgi dott. Benedetto, id. nel 130° id.;
Stellato dott. Cataldo, id. nel 147° id.;
Cantafora dott. Vincenzo, id. nel 199° id.

Con Reale decreto del 16 agosto 1866 è accettata la dimissione volontaria del sottotenente nel 158° battaglione di Guardia Nazionale mobilizzato, Palumbo Francesco.

Con Reale decreto del 16 agosto 1866 è rivocato e considerato come non avvenuto il precedente R. decreto 20 maggio 1866, per la parte che concerne la revoca della nomina di Niccolazzi Giovanni a sottotenente nel 112° battaglione di Guardia Nazionale mobilizzato.

Con Reale decreto del 16 agosto 1866 sono rivocati e considerati come non avvenuti i precedenti Reali decreti in data 20 maggio e 7 agosto 1866, per la parte che si riferisce alla nomina nei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati dei sottodescritti uffiziali:

Barberis Carlo Alessandro, sottotenente nel 27° battaglione;
Bussi Luigi, id. nel 27° id.;
Romagnoli avv. Eduardo, id. nel 112° id.;

Con Reale decreto del 16 agosto 1866 vennero elevati a maggior grado nei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati gli ufficiali sottodescritti:

Al grado di capitano:

Nel 45° battaglione, Pedoja Gerolamo, ora luogotenente nello stesso battaglione.

Al grado di luogotenente:

Nel 45° battaglione, Stefanoni Cesare, ora sottotenente nello stesso battaglione.

I prementovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera pel rispettivo loro grado stabilita dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864, a decorrere dal 1° settembre prossimo venturo, sino al giorno in cui presteranno effettivo servizio.

Con Reale decreto del 16 agosto 1866 sono nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli uffiziali dei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati qui sotto descritti, cioè:

Nel 44° battaglione (Clusone, Breno):
Puricelli Andrea, capitano;
Rapazzini Emilio, luogotenente.

Nel 27° battaglione (Novi, Bobbio):
Gualco Francesco, sottotenente;
Moncalvo Celestino, sottotenente.

I summentovati ufficiali avranno ragione alla paga giornaliera stabilita pel rispettivo loro grado dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864, a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

La presente pubblicazione dovendosi ritenere per parte degli interessati come partecipazione ufficiale della loro nomina, dovranno conseguentemente i medesimi raggiungere immediatamente i rispettivi battaglioni.

Sulla proposizione del ministro della guerra S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M. ha fatte le seguenti nomine e disposizioni:

Con decreti del 1° agosto 1866:

Boselli cav. Natale, colonnello nello stato-magiore delle piazze, in ritiro, richiamato in servizio nello stato-maggiore medesimo;

Chiavarina di Rubiana cav. Raffaele, maggiore nello stato-maggiore delle piazze, in aspettativa per soppressione d'impiego, richiamato in servizio effettivo nello stato-maggiore medesimo.

Con decreti delli 4 agosto 1866:

Albertini Carlo, luogotenente nello stato-maggiore delle piazze, applicato al Comando militare del circondario di Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Barattieri Massimiliano, luogotenente nello stato-maggiore delle piazze, applicato al Comando militare del circondario di Imola, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Lastri Carlo, luogotenente nello stato-maggiore delle piazze, in aspettativa per riduzione di Corpo, richiamato in effettivo servizio nello stato-maggiore medesimo;
Piazzi Giuseppe, id. id., id. id.;
Frattasi Giovanni, id. id., id. id;
La Placca Giuseppe, sottotenente id., id. id.;
Geloso Santo, id. id., id. id.;
Gubernale Rosario, id. id., id. id.

Con decreti delli 5 agosto 1866:

Thaon Luigi, capitano nello stato-maggiore delle piazze applicato al Comando militare del circondario di Chiari, promosso al grado di maggiore nello stato-maggiore medesimo e destinato presso il Comando militare di Padova.

Con decreti del 7 agosto 1866:

Morozzo della Rocca conte Cesare, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze, comandante militare del circondario d'Asti, promosso al grado di colonnello nello stesso stato maggiore e destinato al comando della fortezza di Pizzighettone;

Pieri cav. Gaetano, maggiore nello stato maggiore delle piazze, comandante militare del circondario di Faenza, promosso al grado di luogotenente colonnello nello stesso stato maggiore e destinato presso il comando militare del circondario di Milano;

Cotta cav. Francesco, luogotenente colonnello nell'arma di fanteria, trasferto nello stato maggiore delle piazze e destinato al comando militare del circondario d'Alba;

Musso cav. Carlo Felice, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze, applicato al comando militare del circondario di Milano, destinato al comando militare del circondario d'Asti;

Stampini Giovanni, maggiore nell'arma di fanteria, trasferto nello stato maggiore delle piazze e destinato al comando militare del circondario di Faenza.

Con decreti dell'8 agosto:

Baldanzi Filippo, capitano nello stato maggiore delle piazze, promosso al grado di maggiore e destinato al comando militare di Conegliano;

Grassa Giacomo, capitano nello stato maggiore delle piazze, promosso al grado di maggiore e destinato al comando militare di Pordenone;

Foglietta nobile Luca, capitano nello stato maggiore delle piazze, promosso al grado di maggiore e destinato al comando militare di Codroipo;

Stella Paolo, capitano nello stato maggiore delle piazze, promosso al grado di maggiore e destinato al comando militare di Oderzo.

Con decreti del 9 agosto 1866:

Musso Pacifico, capitano nell'arma di fanteria, trasferto nello stato maggiore delle piazze;
Guastone Giovanni, id. id., id. id.;
Venturelli Francesco, id. id., id. id.;
Gado Giuseppe, id. id., id. id.;
Moreau Giovanni, id. id., id. id.;
~~Orefice Salvatore, id. id., id. id.;~~
Spadetta Gregorio, id. id., id. id.;
Palmeggiano Francesco, id. id., id. id.;
Malinconico Giacomo, id. id., id. id.;

Ghezzi Giovanni, capitano nel Corpo dei carabinieri reali, trasferto nello stato maggiore delle piazze;

Martini Leonardo, capitano nell'arma di fanteria, in aspettativa per riduzione di Corpo, richiamato in effettivo servizio nello stato maggiore delle piazze;

Arpesani Temistocle, capitano nel corpo di stato maggiore, in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, richiamato in effettivo servizio nello stato maggiore delle piazze;

Majocco Luigi, capitano nell'arma di fanteria, in aspettiva per riduzione di Corpo, richiamato in servizio effettivo nello stato maggiore delle piazze;

Moreau Luigi, capitano nell'arma di fanteria, in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, richiamato in effettivo servizio nello stato maggiore delle piazze;

Romeo Gerolamo, luogotenente nello stato maggiore delle piazze, promosso al grado di capitano nello stato maggiore medesimo;
Sidoti Gaetano, id. id., id. id.;
Acerbo Raffaele, id. id., id. id.;
Buttafuoco Valentino, id. id., id. id.;
Pietrasanta Giovanni, id. id., id. id.;
Buscaglione Giovanni, id. id., id. id.;
Stazza Luigi, id. id., id. id.;

Rossi Luigi, sottotenente nello stato-maggiore delle piazze, promosso luogotenente nello stesso stato-maggiore delle piazze;
Barrese Nunzio, id. id., id. id.;
D'Ambrosio Pasquale, id. id., id. id.;
Nudi Raffaele, id. id., id. id.;
Del Monaco Domenico, id. id., id. id.;
Assi Giuseppe, id. id., id. id.;
De Rosa Pietro, id. id., id. id.;
Sferra Antonio, id. id., id. id.;
Balzano Giuseppe, id. id., id. id.;
Petrini Carmine, id. id., id. id.;
Casali Giacinto, id. id., id. id.;
Arcucci Giovanni, id. id., id. id.;
De Blasio Edoardo, id. id., id. id.;
Ricciotti Stefano, id. id., id. id.;
Di Giorgio Michele, id. id., id. id.

Con decreto 14 agosto 1866:

Saba Salvatore, capitano nell'arma di fanteria, trasferto nello stato-maggiore delle piazze.

Con Reale decreto dell'11 agosto 1866 è stato autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti in Palermo un mutuo di lire 500,000 a favore del comune di Palermo stesso, da erogarsi nell'espropriazione di stabili per l'esecuzione di opere onde migliorare le condizioni igieniche di quella città.

Il ministro della guerra, con decreto del 20 agosto 1866, ha fatto le seguenti disposizioni nel Corpo dei Volontari Italiani:

Corte Clemente, colonnello comandante la 4ª brigata, promosso al grado di maggior generale continuando nell'attuale comando colle competenze dovute al suo grado a far tempo dal 1° settembre prossimo;

Nicotera barone Giovanni, id. la 5ª brigata, id. id.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA.

Firenze, 4 giugno 1866.

Norme per l'ammissione nei battaglioni di figli di militari per l'anno 1866 (*)

Istituzione dei battaglioni di figli di militari.

§ 1. I battaglioni di figli di militari in Racconigi ed in Maddaloni, e l'Istituto militare *Garibaldi* in Palermo, ricevono giovani figli di militari ed impiegati dello Stato, come pure giovani appartenenti ad altre famiglie, e somministrano loro un'educazione ed istruzione militare intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'uffiziali.

L'ammissione nei medesimi è gratuita, e lo Stato sopperisce a tutte le spese pel governo, pel mantenimento, pel vestiario e per l'istruzione dei giovani, salva l'eccezione di cui al § 23.

Condizioni e modo di ammissione.

CONDIZIONI.

§ 2. Le ammissioni nei battaglioni hanno luogo nell'ordine seguente:

a) I figli di militari, morti o giubilati per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio;

b) I figli di militari od impiegati dello Stato, morti, giubilati o riformati, o tuttora in servizio effettivo, in disponibilità o in aspettativa;

c) I giovani che non si trovano in alcuna delle condizioni anzidette.

§ 3. I giovani aspiranti all'ammissione nei battaglioni di figli di militari devono:

1. Essere regnicoli: (pei cittadini di altro Stato potrà il ministro della guerra concedere speciali autorizzazioni di ammissione);

2. Compiere l'età di *quindici* anni, e non oltrepassare quella di *diciassette* anni al 1° ottobre dell'anno in cui vogliono essere ammessi.

3. Essere stati vaccinati od aver avuto il vaiuolo naturalmente.

4. Risultare di fisico robusto, sviluppato e scevro di difetti che possano rendere inabile a servizio militare. La statura minima pei giovani si è di metri 1,48 al compiere del 15° anno, e proporzionatamente maggiore di un centimetro almeno per ogni trimestre compiuto oltre i 15 anni, finchè raggiungano la statura di metri 1,56 prescritta per lo arruolamento volontario.

5. Risultare di buoni costumi e di regolare condotta.

6. Aver superato gli esami di promozione dalla 3ª classe elementare.

7. Avere il consenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito al compimento del 17° anno di età, non che l'obbligazione dei medesimi a sottostare alle spese, che i giovani avranno cagionato allo Stato, quando i medesimi venissero ritirati a norma del § 23.

Tempo utile per le domande - Domande di militari.

DOCUMENTI.

§ 4. Le domande devono essere fatte su carta bollata da lire 1 dai parenti o loro rappresentanti legali nel corso del mese di *agosto* dell'anno per cui si invoca l'ammissione, e da essi trasmesse affrancate sotto fascia al comandante del battaglione, in cui desiderano sia preferibilmente accettato l'aspirante. Le domande dei militari in effettivo servizio verranno trasmesse al comandante ora detto dal comandante del Corpo a cui appartengono. È riservata però al Ministero piena facoltà di destinare gli allievi a qualunque dei battaglioni di figli di mililari, a seconda delle convenienze del servizio.

Nelle stesse domande deve essere chiaramente indicato il circondario, la città o comune ed il domicilio, in cui si trovi il richiedente.

§ 5. Le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del § 3, debbono essere giustificate mercè i seguenti documenti:

1. Atto di nascita autenticato.

2. Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto, autenticato dal sindaco.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco nel mese stesso in cui è presentata la domanda (Modello N. 76 del regolamento sul reclutamento dell'esercito).

4. Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nel cui territorio siano nati i ricorrenti; giusta la nota ministeriale 26 marzo 1866 (N. 60) *inserta a pagina* 161 *del Giornale militare*.

5. Certificato di aver superato gli esami indicati al § 3, nº 6.

6. Stato di famiglia corredato dei documenti che possano giustificare i titoli di benemerenza.

7. Se l'aspirante ha esercitato un'arte o professione, dovrà provare con documento di averlo fatto con onore e fedeltà.

8. Certificati d'idoneità fisica rilasciati nel mese d'*agosto*, in cui è fatta la domanda, dal medico divisionale presso lo spedale militare del capoluogo di divisione, in cui sono domiciliati (Modelli *A* e *B annessi al regolamento* 10 *luglio* 1865). I giovani dichiarati inabili dal medico divisionale potranno dietro loro richiesta al Ministero essere ammessi a nuova visita presso il medico capo del dipartimento militare nel quale risiede l'Istituto, conchè le spese di trasferta siano a totale carico degli interessati.

9. Atto d'assenso all'arruolamento volontario, e di obbligazione al rimborso delle spese sopportate dallo Stato nei casi di cessazione volontaria dall'Istituto di cui al § 23. (Modello *C stabilito dal mentovato regolamento, ed annesso alle presenti norme*).

10. Pei figli di militari e d'impiegati dello Stato dovrà presentarsi inoltre un estratto matricolare autentico dei servizi del padre, ovvero il foglio di congedo dal servizio militare, come altresì l'autorizzazione, in seguito alla quale egli contrasse matrimonio, quando non ne risulti dai documenti ora detti, o tranne il caso in cui non fosse prescritta quest'autorizzazione.

§ 6. I medici divisionali militari debbono prestarsi alle domande che loro verranno fatte per la visita dei giovani postulanti. Essi non ammetteranno alla visita che quei giovani, i quali presentino l'atto di nascita autenticato, il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo autenticato dal sindaco e lo stato di famiglia.

Il certificato modello *A*, di cui al § precedente, deve essere per mezzo delle direzioni degli spedali divisionali trasmesso direttamente al comandante del battaglione, al quale il giovane aspiri, accompagnato da un saggio di scrittura sotto dettatura di pugno dello stesso, onde, unitamente ai connotati più precisi e più distintivi, possa a suo tempo servire a constatarne presso il battaglione l'identità personale.

Il certificato modello *B* invece è rimesso ai parenti, e sarà da essi unito agli altri documenti a corredo della domanda per l'ammissione.

AMMISSIONI.

§ 7. Nel corso del mese di *ottobre*, e dopo di aver ricevuto dai comandanti degli Istituti gli specchi, in duplice copia, delle domande degli aspiranti che riuniscano i voluti requisiti, il Ministero, constatata l'eccedenza o deficienza di domande in confronto dei posti disponibili nei singoli battaglioni di figli dei militari, assegna a ciascuno il numero di aspiranti che devono ammettere per conto proprio o per conto di altro battaglione, dà le necessarie disposizioni per la designazione di questo, e fissa il giorno per la presentazione degli allievi ai battaglioni, a cui sono destinati.

§ 8. In conformità delle determinazioni del Ministero, ciascun comandante di battaglione di figli di militari manda ai parenti nello stesso mese di *ottobre* gli inviti per la presentazione degli aspiranti all'Istituto porgendo loro le occorrenti norme.

Quelli fra gli ammessi, che debbono per eccedenza di numero essere destinati ad altro battaglione, in cui risulti deficienza di aspiranti, vi sono condotti a drappelli guidati da un sotto-uffiziale.

§ 9. L'ordinaria ammissione dei giovani nei battaglioni di figli di militari ha luogo sul principio del mese di *novembre*. Essi vi debbono essere presentati a cure e spese dei parenti non accordandosi dal Ministero mezzi di trasporto nè per terra, nè per via di mare.

§ 10. I giovani sono dai comandanti dei battaglioni anzidetti chiamati per l'ammissione nell'ordine stabilito dal § 2°

Nel caso di eccedenza di aspiranti sono esclusi quelli che, giusta il certificato medico modello *A*, di cui al § 5°, risultino di costituzione meno sana e robusta, ed offrano per attitudine fisica minore certezza di riuscire atti al servizio militare, a qualunque delle tre categorie di aspiranti appartengano.

§ 11. Quando qualche giovane non possa essere presentato al battaglione nel termine stato prefisso a norma dei §§ 7, 8 e 9, i parenti devono giustificarne il legittimo impedimento con una fede medica od altra autorevole dichiarazione, autenticata l'una o l'altra dall'autorità municipale e trasmessa affrancata al comandante del battaglione, a cui il giovane è destinato. In mancanza di prove del legittimo impedimento, l'aspirante scade da ogni ragione all'ammissione, la quale in ogni caso non può prorogarsi oltre il 15 dicembre.

§ 12. Nei primi cinque giorni da quello fissato per l'ammissione, i giovani sono assoggettati a nuova visita sanitaria dal medico di dipartimento. Coloro che presso i battaglioni risultassero per avventura inabili al servizio militare, saranno rimandati alle case loro con foglio ed indennità di via.

Insegnamento e disciplina.

§ 13. Il corso di educazione e d'istruzione nei battaglioni di figli di militari dura due anni.

I giovani appartenenti ad uno stesso anno di corso sono ripartiti in *sezioni* per le istruzioni scolastiche. I battaglioni sono poi ordinati in compagnie per le istruzioni militari e per l'amministrazione.

§ 14. L'educazione e la disciplina dei giovani è essenzialmente militare.

L'istruzione loro fornita ha per base le seguenti materie:

1° Istruzione religiosa;

2° Lingua e composizione italiana;

3° Aritmetica compiuta, con nozioni di amministrazione e contabilità militare;

4° Elementi di geometria e di disegno lineare;

5° Elementi di geografia e storia principalmente patria;

6° Calligrafia e compilazione di stati; pratiche di cancelleria;

7° Nozioni più necessarie sui regolamenti pel servizio delle piazze ed in campo, sul regolamento di disciplina e sul Codice penale militare;

8° Scuole teorico-pratiche del soldato di fanteria, di pelottone, di compagnia e di cacciatore; evoluzioni di battaglione, struttura e buon governo delle armi.

Sono inoltre i giovani addestrati nelle marcie militari, nella ginnastica, nel nuoto, nel tiro al bersaglio e nella scherma di punta, di baionetta e di bastone.

§ 15. Gli allievi che non tengano lodevole condotta durante il corso, incorrono, al loro uscire nell'esercito, negli effetti di cui al § 21.

Per quelli poi, che per decisa cattiva condotta, o per mancanza di delicatezza, risultassero indegni di rimanere nel battaglione, saranno, sulla proposta del Consiglio di disciplina, date dal ministro quelle disposizioni, che tornino opportune ove già abbiano contratto l'arruolamento, ed ove non l'abbiano contratto, saranno rimandati alle loro famiglie, nè in questo caso potranno essere ammessi al servizio militare prima dell'epoca del loro concorso alla leva.

Arruolamento ed uscita dai battaglioni di figli di militari.

§ 16. Di mano in mano che i giovani allievi compiano l'età di 17 anni, essi sono arruolati presso il Consiglio d'amministrazione per la ferma di otto anni nella categoria d'ordinanza, semprechè abbiano conservato tutta la idoneità fisica al servizio militare.

I giovani arruolati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Ai più distinti fra gli allievi uscenti il tempo scorso nel battaglione dopo l'arruolamento potrà essere computato nel tempo utile per l'avanzamento a caporale.

Per tale effetto sarà, giusta le determinazioni date dal ministro della guerra, apposta speciale annotazione sul loro assento matricolare, caratteristico e delle punizioni, mercè cui potranno essere iscritti sul principio dell'anno seguente nelle liste per l'avanzamento a caporale. Non potranno però essere promossi caporali prima di aver compiuto tre mesi di servizio nel Corpo a cui sono destinati.

§ 17. In principio di agosto di ogni anno per cura del medico capo di dipartimento si procederà alla visita sanitaria degli allievi dei battaglioni di figli di militari.

§ 18. Per determinazione ministeriale saranno rimandati alle loro famiglie i giovani del 2° anno di corso che in seguito alla visita, di cui al § 17 non presentano l'idoneità fisica all'attivo servizio, e quelli del 1° anno, che pur non avendola non lasciano speranza di acquistarla nell'anno successivo.

§ 19. L'inabilità alla milizia constatata presso i battaglioni di figli di militari, non esime i giovani dall'essere sottoposti a nuova visita in epoca della chiamata alla leva della classe loro.

§ 20. Nel mese di ottobre di ciascun anno i giovani già stati arruolati, i quali abbiano percorso il 2° anno di corso, ovvero di permanenza nell'istituto, saranno trasferti nei corpi che il ministro avrà designati, avuto riguardo alla loro rispettiva attitudine ed agli interessi del servizio.

§ 21. Il ministro potrà, a seguito del parere del Consiglio di disciplina, escludere dallo avanzamento per diciotto mesi, ed anche per due anni, quegli allievi che non abbiano tenuto durante il corso una condotta abbastanza lodevole.

Tanto gli allievi che ripeterono il 1° anno di corso, quanto quelli del 2° anno che risultarono deficenti negli esami finali, andranno per naturale conseguenza esclusi dall'avanzamento per diciotto mesi, a datare dal giorno in cui furono assegnati ad un Corpo.

§ 22. I giovani che cessino dai battaglioni di figli di militari per determinazione del ministro motivata da inabilità al servizio militare, o da avviso del Consiglio di disciplina, sono rinviati alle loro famiglie muniti di foglio ed indennità di via.

I comandanti dei battaglioni solleciteranno direttamente ed anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti di massa degli allievi ad esse rinviati. Quando riescano vani tali incumbenti ne riferiranno al Ministero per le sue determinazioni.

§ 23. Quando a seguito di domanda dei parenti i giovani ottengano facoltà dal ministro di cessare dal battaglione prima di aver contratto l'arruolamento volontario di cui nel § 16, dovranno i parenti stessi sottostare a tutte le spese che il medesimo avrà cagionato allo Stato, valutate a lire 50 al mese, oltre l'assegnamento di primo corredo ed il debito di massa.

(Segue il modello C)

(*) Il regolamento pei battaglioni di figli di militari fu approvato con Regio decreto 10 luglio 1865 (inserito nel nº 2418 della raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia, nel nº 199 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Giornale militare di detto anno a pag. 621).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'iscririone a cura sul Gran Libro al consolidato 5 per 0[0 sotto il numero 3175 per la rendita di lire 10 in favore di Brailo Francesco del vivente Giuseppe, domiciliato a Novi, allegandosi l'identità della persona del titolare con quella di Bailo Francesco del vivente Giuseppe, domiciliato nello stesso luogo.

Si diffida perciò chiunque possa aver interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operata la chiesta rettifica.

Torino addì 25 luglio 1866.

Per il direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino all'*Indép. belge*:

La discussione dell'indirizzo alla Camera dei Signori ha mostrato quale sia l'attitudine della prima Camera di faccia agli avvenimenti che si stanno compiendo.

Il borgomastro Hobrecht, della piccola sinistra della Camera alta, ha rimproverata alla

maggioranza la sua freddezza. « Si direbbe, soggiunse l'oratore, che la Camera vuol declinare ogni responsabilità nella guerra. » Il signor Hobrecht ha presentato un altro progetto d'indirizzo, progetto che alla votazione non ebbe che un piccolo numero di voti.

Il conte Reventlow appoggiò il progetto Hobrecht, dichiarando però che egli voterà per qualunque indirizzo che esprimesse la riconoscenza del paese verso il re, il quale dopo aver salvata la Prussia vuol darle una pace gloriosa.

Il signor Zandler avrebbe voluto levare il passo del progetto d'indirizzo della maggioranza nel quale si parla del disinteresse della Francia; disinteresse del quale egli non è convinto.

L'emendamento Zandler non è stato appoggiato.

Il signor de Kleist-Retzow non nascose che il *bill* d'indennità dimandato dal discorso del Trono pel conflitto costituzionale che ebbe luogo in passato, ha cagionato vive inquietudini. In seguito egli interpreta questa dimanda in senso da poterlo rassicurare, e rassicurare pur anco tutti i conservatori.

Quanto all'Austria, l'oratore spera che conclusa la pace si potrà stringere con questa potenza una alleanza.

Il borgomastro Seetz (liberale) è d'opinione contraria; nel progetto d'indirizzo della maggioranza egli ha vivamente criticato il passo che parla delle future relazioni coll'Austria.

— La *Nord Deut. Zeit.* dà il seguente testo del progetto d'indirizzo presentato dalla Commissione nella seduta del 17 alla Camera dei deputati a Berlino:

« Molto illustre e potentissimo Re.

« Amatissimo Re e signore.

« I. I gloriosi fatti che in poche settimane hanno condotto il nostro valoroso esercito di Stato in Stato, di vittoria in vittoria sino al Meno, d'una in altra parte sino alle porte della capitale dell'Austria, hanno riempiti i nostri cuori di gioia la più viva, e della più profonda riconoscenza.

« Noi siamo gli interpreti della gratitudine del popolo per le migliaia dei nostri difensori morti sul campo di battaglia, per tutti i superstiti dell'esercito permanente e della landwehr, per gli abili capitani, e specialmente per Vostra Maestà istessa, che nella lotta decisiva assumendo il comando ha divise le prove ed i pericoli della pugna, e con una rapida soluzione ha messo fine alle crudeli sofferenze di questa guerra.

« II. I risultati sin ora ottenuti sono già di un'alta importanza, e più di tutto la dissoluzione della Confederazione, che da cinquanta anni s'era mostrata all'estero come all'interno dannosa ed impotente; poi la separazione dall'Austria, la riduzione dei piccoli Stati, l'estensione di potenza del nostro paese, ed infine la prospettiva apertasi davanti a noi che in un tempo non lontano la Germania unita politicamente si svilupperà sotto la guida del grande Stato tedesco.

« III. Noi siamo con Vostra Maestà pienamente convinti che questi frutti non saranno portati a maturanza che mercè l'accordo ed il concorso fra il Governo ed i rappresentanti del paese.

« *Il sangue dei prodi* sanziona per la seconda volta i più preziosi diritti della nazione, cioè a dire la libertà politica e la compartecipazione alla vita pubblica; senza la sicurezza del mantenimento dei diritti costituzionali della nazione, e soprattutto senza la istituzione, da tanto tempo sospirata, dell'autonomia dei comuni e dei Cantoni noi non possiamo contare in Germania sull'appoggio degli animi e dei cuori, appoggio che solo fa forte e duraturo il potere.

« IV. Parlando del conflitto relativo al diritto di votare il bilancio Vostra Maestà riconosce non solo l'articolo 99 della Costituzione, ma afferma l'obbligo che ha il Governo d'ottenere dalla Rappresentanza un *bill* d'indennità per l'amministrazione tenuta dal 1862 in poi fuor di legge.

« Noi accogliamo col più profondo rispetto questa parola reale. Come ogni anno le Camere devono gettar le basi della gestione finanziaria, così se il diritto della Rappresentanza non è una illusione, le spese state respinte dalla Camera non possono esser fatte sotto alcun pretesto d'interesse dello Stato.

« Noi nutriamo fiducia che in avvenire, fissato opportunamente prima del principio dell'anno parlamentare il bilancio, sarà tolto il pericolo d'un nuovo conflitto, e così l'effetto cesserà colla causa.

« V. I progetti presentati alla Camera relativamente alla gestione finanziaria ed al *bill* di indennità saranno oggetto dell'esame più conscienzioso.

« VI. La stessa attenzione sarà posta per i progetti relativi allo stabilimento d'una Rappresentanza degli Stati dell'unione del Nord nella supposizione che se il popolo prussiano e la Camera devono rinunziare ai loro diritti per creare il futuro Parlamento, questo godrà pienamente di questi stessi diritti in tutto il loro vigore.

« VII. Quanto alla unificazione degli Stati tedeschi, essa avrà senza dubbio l'appoggio di tutta la nazione, se questo difficile lavoro sarà intrapreso conformemente ai principii della Costituzione del 1849, e se risponderà ai bisogni del nuovo ordine di cose.

« Con questo appoggio la Prussia sarà abbastanza forte per conservar intatti, quale potenza protettrice, i confini tedeschi, ed evitare qualunque intervento straniero.

« Reale Maestà,

« Col profondo sentimento della gravità del compito proprio in questi tempi a tutta la nazione tedesca, noi vi offriamo di tutto cuore il nostro concorso allo sviluppo unitario e liberale che la Provvidenza ha affidato a Vostra Maestà. »

— Si scrive da Berlino, 17, alla *Corresp. Havas*:

Il governo dopo avere stabilita una unione personale cogli Stati annessi, si occuperà immediatamente della riorganizzazione di questi Stati: rispetterà le loro istituzioni particolari in tutto quanto non potessero venir modificate senza toccare gli interessi delle popolazioni; preparerà lentamente sì, ma indubbiamente l'applicazione delle leggi prussiane alle provincie annesse.

Il decreto reale è stato accolto con vivi applausi alla Camera dei Signori, dove molti si avvicinarono al conte Bismarck per congratularsi con lui; alla Camera dei deputati, la stessa gioia e la stessa soddisfazione e fragorosi applausi per parte specialmente della frazione dei conservatori.

Si discusse molto in questi giorni sulla sorte riservata alla provincia dell'Assia Granducale Superiore posta al nord del Meno; sento che non si pensa punto di restituirla al Granduca.

Gettando un colpo d'occhio sulla carta si vede che questa provincia non può rimanere staccata dall'unione del nord, che non può venir restituita al granduca d'Assia, il quale come sovrano dell'Assia Superiore non può far parte dell'unione del nord, essendone egli escluso come sovrano della provincia meridionale di Darmstadt.

L'opinione pubblica si inquieta per l'incertezza che regna a questo riguardo, perchè diffida della influenza della Corte di Pietroburgo, influenza chiaramente dimostrata nel trattato di pace col Wurtemberg, nel quale è detto che la Prussia non impone al re condizioni più dure, causa le intime relazioni colla Casa imperiale di Russia.

AUSTRIA. — Si legge nel *Debatte* di Vienna:

La discussione amichevole iniziata dal gabinetto delle Tuileries colla Prussia può aver per conseguenza di rimettere sul tappeto l'idea di un Congresso.

Giusta notizie positive arrivate da Pietroburgo la Prussia tutto ad un tratto non nega più con tanta fermezza che le trasformazioni territoriali progettate in Germania per ottenere lo assenso dell'Imperatore non dimandino una sanzione conforme ai diritti dei popoli.

Pare che sieno state mandate al generale Manteuffel nuove istruzioni; e che in via di compromesso sarà data soddisfazione ai desideri della Russia, che infine dei conti sono pur quelli della Francia.

DANIMARCA. — Continuiamo il testo della nuova costituzione danese, tolto dall'*Europe*:

Art. 41. Il Rigsdag si aduna il primo lunedì d'ottobre, a meno che il Re non l'abbia convocato prima.

Art. 42. La sede del Governo è il luogo di riunione del Rigsdag. Nondimeno il Re, in casi straordinari, può convocarlo in un altro luogo del Regno.

Art. 43. Il Rigsdag è inviolabile. Chiunque assalisce la sua sicurezza e libertà, chiunque dà un ordine per questo scopo, o vi obbedisce, si rende colpevole di delitto di alto tradimento.

Art. 44. Ciascheduna Camera ha il diritto di proporre delle leggi e di adottarle per quello che le concerne.

Art. 45. Ciascheduna Camera può far presentare al Re degli indirizzi.

Art. 46. Ciascheduna Camera può nominare delle Commissioni prese nel proprio seno per esaminare delle materie di pubblico interesse, e queste Commissioni sono autorizzate a esigere tanto dalle autorità pubbliche che dai particolari che siano loro date verbalmente le informazioni di cui abbisognano.

Art. 47. Nessuna imposta può essere stabilita, modificata od abolita senza una legge; così non si potrà fare nessuna leva di truppe nè contrarre nessun debito pubblico, nè alienare nissun dominio appartenente allo Stato, se non in virtù di una legge.

Art. 48. In ogni sessione ordinaria del Rigsdag, appena si sarà costituito, verrà presentato un progetto di legge delle finanze per l'anno seguente, col calcolo delle rendite e delle spese dello Stato.

Il progetto di legge delle finanze e dei crediti supplementari sono prima discussi nel Folkething.

Art. 49. Non si debbono riscuotere le imposte che dopo il voto della legge delle finanze. Non si può fare spesa alcuna se non è autorizzata dalla detta legge o da un credito supplementario.

Art. 50. Ciascheduna Camera nomina dei revisori pagati, che hanno il carico di esaminare i conti dell'esercizio finanziario e di verificare se tutte le rendite dello Stato vi sono state portate e se non è stata fatta spesa alcuna fuori del bilancio. Potranno farsi comunicare tutte le informazioni e documenti giustificativi che giudicheranno necessari. I conti annui dello Stato accompagnati dalle osservazioni dei revisori saranno dopo sottoposti al voto del Rigsdag. Queste disposizioni potranno essere mutate da una legge.

Art. 51. Nissuno straniero può ottenere il diritto di naturalizzazione se non in virtù di una legge.

Art. 52. Nissun progetto di legge non può essere votato definitivamente senza essere stato discusso tre volte dalla Camera.

Art. 53. Ogni progetto di legge adottato da una delle Camere è presentato all'altra nella forma in cui fu votato; se vi è modificato si rinvia alla prima Camera; se questa fa anche dei nuovi cambiamenti, torna di nuovo alla seconda. Finalmente se è impossibile stabilire un accordo, ciascuna Camera, dopo domanda di una di esse, nomina un numero eguale de'suoi membri per costituire un Comitato incaricato di fare un rapporto intorno ai punti in discussione e di sottoporre alle Camere una proposizione sulla quale ciascuna di quelle separatamente si pronuncia in modo definitivo.

Art. 54. Ciascheduna Camera delibera sulla validità delle elezioni di ognuno de'suoi membri.

Art. 55. Ogni nuovo membro presta giuramento alla Costituzione appena è riconosciuta la validità della sua elezione.

Art. 56. I membri del Rigsdag sono vincolati dalla loro coscienza e non dalle istruzioni dei loro elettori.

Art. 57. Durante il tempo delle Sessioni, nissun membro del Rigsdag può essere arrestato per debiti senza il consenso della Camera alla quale appartiene, nè essere imprigionato o messo in istato di accusa a meno che non sia sorpreso in flagrante delitto. I membri del Rigsdag, al di fuori di quell'Assemblea e senza il suo consenso non possono incorrere responsabilità veruna per le opinioni che vi si manifestano.

Art. 58. Se un membro legalmente eletto si trova in uno de' casi che escludono la eleggibilità perde i diritti della sua elezione.

Art. 59. I ministri, per ragione della carica loro, hanno l'ingresso al Rigsdag e il diritto di domandare la parola durante le discussioni quante volte vogliono.

Osservano del resto il regolamento stabilito. Votano solo quando sono anche membri del Rigsdag.

Art. 60. Ogni membro sceglie da se stesso il suo Presidente, e quello o quelli che debbono sostituirlo nel caso che sia impedito.

Art. 61. Ciascheduna Camera non può pigliare risoluzioni se più della metà de'suoi membri non sono presenti e non pigliano parte al voto.

Art. 62. Ogni membro del Rigsdag, col consenso della Camera cui appartiene, potrà sottoporre ogni affare pubblico alla discussione e chiedere spiegazioni ai ministri.

Art. 63. Nessuna proposizione può essere sottoposta alle Camere se non da uno dei loro membri.

Art. 64. Se la Camera non giudica opportuno di pronunciarsi intorno ad una risoluzione, può rimandarla ai ministri.

Art. 65. Le sedute delle Camere sono pubbliche. Nondimeno il Presidente o il numero dei membri dal regolamento prescritti può domandare che tutte le persone estranee alla Camera siano allontanate, quando questa decida se la cosa in questione debba discutersi in seduta pubblica o privata.

Art. 66. Ciascheduna Camera stabilisce un regolamento relativo al procedere degli affari ed al mantenimento del buon ordine.

Art. 67. Il Rigsdag riunito è formato dal Folkething e dal Landsthing insieme. Non può pigliare risoluzioni a meno che più della metà dei membri di ogni Camera non sia presente, e non partecipino al voto. Nomina il suo Presidente e stabilisce il suo regolamento.

VI.

Art. 68. Il Rigsdag si compone dei membri ordinari della Corte suprema del Regno, e di un corrispondente numero di membri del Landsthing che sono eletti per quattro anni da questa Assemblea. Quando tutti i membri ordinari della Corte suprema non possono pigliar parte ai dibattimenti ed al giudizio di un affare, un numero eguale di membri del Rigsdag scelto tra quelli eletti in ultimo dal Landsthing, o che hanno ottenuto minori voti si astengono dal sedere. Il Rigsdag elegge da sè il suo presidente nel suo seno.

Se il Landsthing è sciolto dopo che un affare è stato portato davanti il Rigsdag, i membri della Corte eletti dalla Camera disciolta conservano le loro sedi per quell'affare.

Art. 69. Il Rigsdag giudica le accuse portate dal Re o dal Folkething contro i ministri. Il Re può anche col consenso del Folkething fare tradurre altre persone davanti al Rigsdag per delitti che giudicasse pericolosi per lo Stato.

Art. 70. L'esercizio del potere giudiciario non può essere regolato che da una legge.

Art. 71. I tribunali hanno il diritto di giudicare ogni questione relativa ai limiti delle attribuzioni dell'autorità. Nondimeno chi solleva siffatta questione, portandola in faccia ai tribunali, non può sottrarsi all'obbligo di conformarsi provvisoriamente agli ordini delle autorità.

Art. 72. I giudici nell'esercizio delle funzioni loro, si regolano solo sulla legge. Non possono essere revocati fuorchè in virtù di una sentenza giudiziaria, e non possono essere trasferiti contro la loro volontà, tranne il caso che si riorganizzino i tribunali. Nondimeno un giudice che ha 65 anni compiuti potrà ricevere la demissione, conservando il suo emolumento.

Art. 73. La procedura pubblica e orale sarà stabilita il più presto possibile, e per quanto si potrà fare, in tutta l'amministrazione della giustizia.

Art. 74. Il *jury* sarà applicato in materia criminale e per i delitti politici.

VII

Art. 75. La costituzione della Chiesa nazionale sarà regolata da una legge.

Art. 76. I cittadini hanno il diritto di riunirsi per adorare Dio secondo il loro convincimento, purchè le loro dottrine e la loro condotta non siano contrarie nè ai costumi nè all'ordine pubblico.

Art. 77. Nissuno è tenuto a contribuire per la sua persona al sostegno di un culto diverso da quello che professa egli stesso; però ognuno che non giustifica di esser membro di una comunità religiosa riconosciuta nel paese deve pagare alla istruzione pubblica le contribuzioni personali che la legge ha imposte in favore della Chiesa nazionale.

Art. 78. La posizione delle comunità dissidenti sarà regolata da una legge speciale.

Art. 79. Nissuno per causa di religione può essere privato del godimento de'suoi diritti civili e politici, nè sottrarsi ai suoi doveri di cittadino.

VIII

Art. 80. Ogni persona arrestata sarà tradotta dinanzi al giudice nelle ventiquattr'ore. Se la persona arrestata non può esser posta subito in libertà, il giudice ordinerà l'imprigionamento con una sentenza motivata, che sarà resa il più presto possibile, e al più tardi, in tre giorni, e se può esser rimandata dando cauzione, ne stabilirà la natura e la estensione.

Sulla domanda delle parti interessate la sentenza pronunciata dal giudice sarà subito portata all'esame di una Corte d'appello.

Nessuno può essere detenuto per un delitto che non comporta altra pena tranne un'ammenda o un semplice imprigionamento.

Art. 81. Il domicilio è inviolabile. Le visite domiciliari, la cattura, e la violazione del segreto delle lettere e di altri fogli non possono farsi che in virtù di una sentenza giudiciaria, salvo nei casi eccezionali ove una legge lo conceda.

Art. 82. Il diritto di proprietà è inviolabile. Nissuno è obbligato a cedere la sua proprietà, fuorchè per causa di utilità pubblica, e ciò non può farsi che in virtù di una legge e mediante una completa indennità.

Art. 83. Tutte le restrizioni alla libertà del lavoro che non sono fondate su dei motivi d'utilità pubblica, saranno abolite da una legge.

Art. 84. Chiunque non può guadagnarsi la vita o nutrire la famiglia e di cui nissuno è obbligato ad aver cura, ha diritto ad essere soccorso dallo Stato, purchè si sottoponga agli obblighi prescritti dalla legge su questa materia.

Art. 85. L'insegnamento gratuito sarà dato nelle scuole private ai fanciulli che hanno i genitori troppo poveri per pigliarsi cura della loro istruzione.

Art. 86. Ciascuno ha diritto di pubblicare i suoi pensieri per le stampe, restandone responsabile però dinanzi ai tribunali. La censura e gli altri provvedimenti preventivi non si ristabiliranno più.

Art. 87. I cittadini hanno il diritto di formare delle associazioni con uno scopo legale, senza autorizzazione preventiva. Nissuna associazione non potrà essere disciolta per misura amministrativa. Nondimeno potranno essere proibite provvisoriamente; ma in questo caso, sarà immediatamente proceduto contro di quelle giudicialmente per farle sciogliere con legalità.

Art. 88. I cittadini hanno il diritto di radunarsi senza armi. La polizia ha il diritto di assistere alle assemblee pubbliche. Le assemblee all'aria aperta potranno essere vietate se v'è ragione di temere che siano pericolose per la pace pubblica.

Art. 89. In caso di sommossa la forza armata se non è assalita, non deve intervenire se non dopo che sarà stato intimato tre volte invano alla folla in nome del Re e della legge di disperdersi.

Art. 90. Ogni cittadino capace di portare le armi è obbligato a contribuire in persona alla difesa della patria, secondo le disposizioni speciali ordinate dalla legge.

Art. 91. Il diritto delle Comuni di amministrare da sè i loro affari sotto la sorveglianza dello Stato sarà stabilito da una legge.

Art. 92. È abolita ogni prerogativa annessa dalle leggi alla nobiltà, ai titoli, al grado.

Art. 93. Nissun feudo, maggiorasco, o fedecommesso potrà d'ora innanzi essere eretto in beni stabili. Una legge speciale determinerà le regole da tenersi per convertire in proprietà libere quelli che esistono ora.

Art. 94. Le disposizioni ordinate dagli articoli 80, 87 e 88 non sono applicabili all'esercito se non con la restrizione delle leggi militari.

IX.

Art. 95. Le proposizioni che riguardano i cambiamenti o supplementi da introdursi nella presente Costituzione possono essere presentati tanto nelle sessioni ordinarie quanto straordinarie del Rigsdag.

Se una proposizione intorno ad un nuovo disposto della legge fondamentale è adottata dalle due Camere, e che il Governo voglia darle corso, il Rigsdag sarà sciolto, e si procederà alle elezioni generali per il Folkething ed il Landsthing. Se è adottata di nuovo e senza cambiamenti dal Rigsdag nuovamente eletto, in una sessione ordinaria o straordinaria, e che il Re la ratifichi, acquista forza di legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 1. I membri attuali del Landsthing, del Rigsdag che sono stati nominati dal re, sederanno nel Landsthing del Rigsdag finchè per ciascuno di essi sieno scorsi dodici anni dalla data della nomina. La quale non è infirmata con lo scioglimento del Landsthing.

Art. 2. Relativamente alla procedura da seguirsi dal Rigsraad si adoprerà la legge del 3 marzo 1851, finchè non se ne promulghi un'altra; introducendovi le modificazioni rese necessarie dalla nuova composizione del Rigsraad e la disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 68.

Art. 3. Le disposizioni prescritte dall'art. 73, e secondo le quali i giudici non possono essere revocati che in virtù di sentenza giudiciaria, nè rimossi contro loro volontà, non sono applicabili ai giudici attuali, i quali esercitano nello stesso tempo delle funzioni amministrative.

Art. 4. Finchè non sia stato fatto un riordinamento della procedura in materia criminale, l'appello di una decisione che ordina l'imprigionamento di un prevenuto, di cui parla l'art. 80, avverrà, come in materia civile, con la sola differenza che la citazione si farà dal giorno stesso all'indomani, e che il richiedente sarà esente dal pagare i diritti del bollo e della giustizia. Avrà la libertà di consultarsi con un avvocato, e si potranno produrre delle nuove prove dinanzi alla Corte superiore.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 21.

I giornali annunziano che le trattative per regolare in massima gli affari del Veneto avranno luogo a Vienna.

È qui atteso il generale Menabrea.

È probabile che abbiano pure luogo a Vienna i negoziati definitivi di pace fra l'Austria e l'Italia.

Berlino, 21.

La *Gazzetta del Nord* dice non confermarsi la notizia data da taluni giornali che la Prussia abbia firmata la pace colla Baviera e l'Austria.

Pietroburgo, 21.

L'*Invalido Russo* annunzia che i Polacchi insorti a Jrkoutsk e rifugiatisi nelle foreste vennero raggiunti dalle truppe russe. Trentacinque insorti vennero uccisi.

Nuova-York, 18.

Oro 149 1/4. Cotone 35.

Parigi, 21.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	20	21
Fondi francesi 3 0/0	69 05	69 12
Id. 4 1/2 0/0	98 50	98 75
Consolidati inglesi	88 5/8	88 7/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	52 70	53 40
Id. (fine mese)	52 90	53 10
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	645	647
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	332	332
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	80
Id. Lomb.-venete	388	390
Id. Austriache	352	352
Id. Romane	62	64
Obb. strade ferr. Romane	109	108
Obbligazioni della ferrovia di Savona	75	75

TEATRI

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *La donna e lo scettico.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *La donna.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli colla pantomima *Il noce di Benevento.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 21 agosto 1866, ore 8 ant.

Seguita l'abbassamento del barometro su tutta la Penisola, e la pressione è sotto la normale. Cielo nuvoloso. Mare qua e là mosso. Continuano a soffiare i venti del secondo e terzo quadrante.

Molto bassa la pressione a Pietroburgo e sulle coste occidentali dell'Inghilterra.

Temporale in Isvizzera, Scozia e in Ispagna. Stagione incerta e burrascosa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 21 agosto 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 750, 5	mm 750, 2	mm 751, 4
Termometro centigrado	23, 5	27, 5	22, 0
Umidità relativa	82, 0	48, 0	65, 0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione / forza	O debole	O quasi for.	O debole

Temperatura { Massima + 28,0 / Minima + 21,3 } Pioggia nelle ore antim. 0,10.

Minima nella notte del 22 agosto + 19,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 22 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		57 50	57 40	» »	» »	» »	» »	LIVORNO....	8		
Detto in sott....... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 %......... » 1 aprile		40 05	39 95	» »	» »	40 »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ROMA....	30		
Obb. del Tesoro 1849 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	BOLOGNA....	30		
5 % p. 10........								ANCONA.....	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	1445	» »	» »	» »	» »	NAPOLI.....	30		
Dette Banca Nazion.								MILANO.....	30		
nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	1415	» »	» »	» »	» »	GENOVA.....	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO.....	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30		
Obblig. Tabacco.... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TRIESTE....	30		
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								VIENNA.....	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA....	30		
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	44 42	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM..	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	172 »	170 »	» »	» »	» »	» »	AMBURGO....	90		
Dette.............. » 1 mar. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA.....	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	27 30	26 80
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI......	30		
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	108 »	107 »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE......	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 apr. 66	505	374 »	372 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA ..	90		
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 70	21 65
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » 1 apr. 66		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	FINE CORRENTE PREZZO Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	FINE PROSSIMO PREZZO Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 57 50 fine corr. 57 50-45 contanti; Napoleoni d'oro 21 65-67 1/2.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Decreto sulle Tasse di registro.

(*Continuazione* — (Vedi nº 230.)

TARIFFA. — Parte I. — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	50	Gli stessi appalti di cui al numero precedente, ed inoltre quelli per somministranze o approvvigionamenti conceduti dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti.	»	0 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto.
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni.	51	Cauzioni o mallevadorie, o fideiussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzione di pegno o d'ipoteca e promessa d'indennità, pure per una terza persona.	»	»	2 »	Fino a lire 1000, ed 1 per ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe giusta le norme stabilite dall'articolo 39 del decreto.
	52	Sequestri convenzionali e gratuiti di beni mobili ed immobili.	»	»	2 »	Fino a lire 1000, ed 1 per ogni lire 1000 di più.
	53	Atti di cauzione e di sottomissione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci.	3 »	»	»	Ove sia stipulata retribuzione, dovrà applicarsi la tassa proporzionale stabilita dall'articolo 31 della presente tariffa; la quale non potrà mai essere minore di lire 2.
	54	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico.	2 »	»	»	
	55	Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa.	3 »	»	»	
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie, e discarichi.	56	Atti di quietanza, rimborso, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione di somme o valori mobiliari.	»	0 25	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 43 del decreto. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche, e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, saranno applicate rispettivamente le tasse stabilite agli articoli 8 e 9 della presente tariffa.
	57	Compensazione del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra.	»	0 25	»	La tassa si percipe sullo ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
	58	Riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico in virtù di patto di ricupera dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del Codice civile; e i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di esso termine.	»	0 25	»	La tassa si applica all'intiera somma rimborsata.
		Quando l'acquisitore, ancora debitore dell'intero prezzo, nulla riceve in correspettivo della retrocessione degl'immobili.	2 »	»	»	
	59	I processi verbali di offerta reale redatti dai notari a norma delle disposizioni dell'articolo 903 del Codice di procedura civile.	1 »	»	»	
	60	Transazioni stipulate, tanto per terminare, quanto per prevenire una lite, quando sono semplicemente tacitative di reciproche pretese.	5 »	»	»	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti saranno applicate le disposizioni dell'articolo 44 del decreto.
	61	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, o rinunzia al diritto o al grado, o priorità della ipoteca.	3 »	»	»	Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora.
	62	Consensi per cancellazione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del Debito pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico.	2 »	»	»	Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti d'iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.
	63	Atti di discarico puro e semplice non aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni estragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conti per tutela, curatela od amministrazione qualunque.	2 »	»	»	
	64	Discarichi in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali.	2 »	»	»	
	65	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario.	2 »	»	»	
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico.	66	Costituzioni di dote con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte.	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni lire 1000 di più.
		Convenzioni matrimoniali e promesse sposalizie, senza costituzione di dote, o altre stipulazioni soggette a tassa.	2 »	»	»	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale si osservano le norme stabilite dall'articolo 45 del decreto.
	67	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte.	10 »	»	»	Se il patrimonio è costituito da altre persone saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite pelle donazioni.
Adozioni, riconoscimenti di figli ed emancipazioni.	68	Adozioni	50 »	»	»	È dovuta una tassa per ogni adottato, senza riguardo al numero degli adottanti.
	69	Adozione dei trovatelli	1 »	»	»	Sarà seguita la regola indicata nel numero precedente.
	70	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo per atto separato.	1 »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
	71	Emancipazioni.	10 »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.
Testamenti e liberalità per causa di morte.	72	Atti di ultima volontà, le loro revoche o restituzioni.	5 »	»	»	La tassa di che al presente numero sarà riscossa indipendentemente da quella dell'articolo 36 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento segreto od olografo.
	73	Atti di apertura di testamenti segreti .	3 »	»	»	
	74	Liberalità per atti tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della morte.	5 »	»	»	La tassa proporzionale sarà applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte giusta l'articolo 15 del decreto.
Atti vincolati a condizione sospensiva.	75	Atti l'esecuzione dei quali dipenda da condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti.	3 »	»	»	
Inventari.	76	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate.	3 »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.
Società.	77	Costituzioni di società di qualunque specie o di associazioni in partecipazione.	»	»	5 »	Fino a lire 1000, e quindi 1 per ogni 1000 lire di somme conferite.
	78	Dichiarazione di proroga o modificazione di statuti della società tra gli stessi soci.	10 »	»	»	Se i soci o gli associati conferiscono o somministrano cose od oggetti diversi da danaro, sarà inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati.
		Ammissione di un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria.	5 »	»	»	
		Aumento del capitale per contributo dei soci, ed ingresso di un nuovo socio che porti la sua rata capitale.	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e poi 1 per 1000.
	79	Atti di scioglimento o di risoluzioni delle società o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime.	10 »	»	»	Qualora uno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per i conguagli nelle divisioni.
Divisioni.	80	Divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo, e divisioni di mobili e immobili in massa.	»	»	2 »	Fino a lire 1000 e 1 per ogni 1000 lire di più.
		Di soli valori o mobili	»	»	1 »	Fino a lire 1000, e 0,50 per ogni 1000 di più. La tassa graduale si applica alle giuste assegne. Inoltre dovranno osservarsi le disposizioni degli art. 23, 34 e 35 del decreto tanto per la applicazione delle tasse controindicate quanto per il caso di conguaglio o maggiore assegnamento.
Divisioni.	81	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimenti, o di uso, usufrutto e di abitazione comune.	5 »	»	»	In caso di maggiore assegnamento o di conguaglio, è applicabile al maggior assegnamento o conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto di cui segue la divisione.
Mandati e dichiarazioni di mandato, comando, o acquisto.	82	Mandati o procure senza correspettivo od essendovi correspettivo quando la relativa tassa proporzionale non raggiunga la tassa fissa contro indicata; revoche o rinunzie dei mandati, dopo la fattane accettazione.	3 »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
	83	Mandati o procure con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario.	»	0 25	»	La tassa si percipe sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 82.
		Se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato.	»	1 »	»	La tassa si applica secondo le norme prestabilite dall'articolo 18 del decreto relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie, ed avuto riguardo alla età tanto del mandante che del mandatario.
	84	Dichiarazione di comando o di mandato, cioè dichiarazione pura e semplice di aver stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato entro tre giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce.	5 »	»	»	Dovranno inoltre seguirsi le norme stabilite dallo articolo 42 del decreto.
Ratifiche e conferme.	85	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti.	3 »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse: 1° Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione d'interessi o solidarietà fra di loro; 2° Quanti sono gli individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche fra di loro comunione o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa sarà dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo. Dovranno inoltre seguirsi nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto le norme da esso articolo determinate.
	86	Ricognizioni dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche, i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.	3 »	»	»	Se i contratti di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta all'epoca della loro stipulazione, saranno applicabili le tasse stabilite dalla presente tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche.	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 lire di più.
	87	Rinnovazione di atti per causa di nullità, o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o ai loro prezzi o valori.	3 »	»	»	
	88	Processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento d'incanti, e stipulazioni o riduzioni in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili e immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti, di locazioni di cose o di opere.	3 »	»	»	Ove siano stipulate aggiunte di correspettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, dovranno inoltre applicarsi le relative tasse.
	89	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio.	2 »	»	»	
Rescissioni e risoluzioni.	90.	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono.	3 »	»	»	Saranno osservate le norme stabilite dall'articole 48 del decreto.
	91	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà delle parti contraenti.	3 »	»	»	
Rinunzie.	92	Rinunzia pura e semplice a legati, fatta per atto notariale o per scrittura privata.	3 »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.
	93	Rinunzie pure e semplici alle prescrizioni già acquistate.	3 »	»	»	
Compromessi e e nomine di arbitri o periti.	94	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale.	3 »	»	»	
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili.	95	Donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie che hanno luogo tra ascendenti e discendenti; le assegnazioni che seguono fra i medesimi, e qualunque liberalità fra le stesse persone, comprese anche quelle per le quali siasi verificata la eventualità della morte alla quale erano subordinate.	»	0 50	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo esclusivamente gratuito, salvo quanto alla parte onerosa del contratto le disposizioni dell'articolo 30 del decreto. Per le donazioni e liberalità che hanno luogo tra gli ascendenti e i figli naturali o adottivi si applicheranno le stesse norme stabilite dall'articolo 49 per le successioni fra i medesimi.
		Dette alle figlie per titolo di dote nel contratto matrimoniale.	»	0 25	»	
	96	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito, effettuate fra gli sposi nell'atto di matrimonio, ed a contemplazione del medesimo, e le devoluzioni di lucri dotali.	»	2 »	»	La tassa si applica sul valore delle cose donate o di quelle devolute a titolo di lucro dotale, ferme le disposizioni dell'articolo 30 del decreto. Malgrado le disposizioni degli articoli 1054, 1055 del Codice civile, la tassa di cui nel di contro articolo sarà applicata anche alle donazioni e liberalità che fossero stipulate per atto fra i vivi e fra i coniugi durante il matrimonio.
	97	Le donazioni, assegnazioni e liberalità della natura di quelle indicate nell'articolo 95 della presente tariffa quando hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, o in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali e comunali.	»	5 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo gratuito ferme le disposizioni di che nell'articolo 30 del decreto.
	98	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni quando hanno luogo fra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle.	»	7 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 del decreto.
	99	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente.	»	9 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 98 della presente tariffa.
	100	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni allorchè hanno luogo fra parenti oltre il decimo grado, o fra gli affini, ovvero in favore di stabilimenti e d'istituti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 97.	»	10 »	»	
Donazioni non accettate.	101	Atti di donazione non accompagnati da accettazione.	10 »	»	»	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione, o quando risulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo.
Comodati.	102	Contratti di comodato	3 »	»	»	
Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo.	103	Concessioni a titolo precario e senza correspettivo, di un uso personale sopra immobili, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni; e concessioni consimili di servitù.	10 »	»	»	

(*Continua*).

Francesco Barberis, *gerente*.

COMUNE DI TENDA -- CUNEO

Al primo p. v. ottobre trovasi vacante la condotta medico-chirurgico-ostetrica per la generalità degli abitanti, cui va annesso lo stipendio annuo di lire 1,700.

Le domande coi titoli dovranno essere dirette al sindaco entro il corrente agosto. 2213

COMUNE DI TENDA -- CUNEO

È aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta di recente instituito in questo comune pel servizio generale della popolazione.

Lo stipendio è a concertarsi.

Le aspiranti dovranno trasmettere al sindaco entro il corrente agosto coi voluti documenti le loro domande e proposte. 2214

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO DI CUNEO

TENORE DELL'INSERZIONE

Sia noto a chi spetta, che la Corte dei Conti con sua decisione del 19 marzo 1866, firmata Troglia ff. di presidente e registrata a Firenze il 21 stesso mese al registro 11, foglio 59, n° 556, ha condannato Gioanni Edoardo Morino al pagamento in favore dell'Erario dello Stato a titolo di pena pecuniaria, ed ha ordinato che si proceda a sue spese alla compilazione del conto della gestione da esso tenuta della esattoria di Govone (provincia di Cuneo) commettendone l'incarico all'attuale rappresentante di detto ufficio e che l'ha inoltre condannato nelle spese del giudizio per la parte che gli spetta. 2217

2210 **EDITTO**

La R. pretura urbana di Padova invita coloro che in qualità di creditori hanno qualche pretesa da far valere contro l'eredità di Giovanni Bonotto fu Giuseppe, cessato cambia-valute, domiciliato in Padova a San Clemente, morto nel 4 maggio 1866, con testamento scritto 26 marzo 1866, a comparire nel giorno 11 settembre p. v., ore 9 antimeridiane, nella Camera III di questa pretura, per insinuare e comprovare le loro pretese, ovvero presentare entro il detto termine la loro domanda in iscritto, poichè in caso contrario, qualora l'eredità venisse esaurita col pagamento dei crediti insinuati, non avrebbero contro la medesima alcun altro diritto che quello che loro competesse per pegno.

Si affigga nei soliti luoghi e si pubblichi nella Gazzetta.

Dalla R. pretura urbana
Padova, 8 agosto 1866.

Il consigliere dirigente
F. Fiorasi.

Firenze li 21 agosto 1866. Si deduce a pubblica notizia come l'assemblea generale degli azionisti della Società anonima tipografico-libraria all'insegna di S. Antonino regolarmente convocata nel dì 15 luglio p. p. eleggeva a direttore della Società stessa il signor Giuseppe Polverini in luogo del signor Vittorio Checcacci dimissionario; e che il nuovo direttore essendo entrato in ufficio nel dì 1° agosto corrente, da quel giorno in poi in lui solo risiede a tutti gli effetti la rappresentanza della Società. 2225

La nobile signora Elena Orlandini negli Ajazzi inibisce a Pasquale Raddi e Pietro Cianchi, coloni, il primo al podere del Pino primo, e l'altro al podere del Pino secondo, popolo di Santa Croce al Pino, comunità di Fiesole, qualsivoglia contrattazione di bestiame o altro, senza il consenso in iscritto della medesima, la quale non sarà a riconoscere in difetto la validità di alcuna contrattazione. 2223

2222 **AVVISO.**

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse come Vincenzo Fabbri trafficante domiciliato in luogo detto *Il Fossatello* nel popolo e comune di Galeata, rappresentato dal sottoscritto suo procuratore, ha presentato ricorso all'ill.mo sig. cavaliere presidente del tribunale civile di Rocca San Casciano per ottenere la nomina di un perito, che proceda alla stima dell'infrascritto stabile di proprietà di Filippo e Teresa Morelli, il primo possidente domiciliato a Galeata come erede e la seconda attendente alle cure domestiche domiciliata a Civitella, provincia dell'Emilia, come legittimaria del fu Jacopo Morelli loro padre debitore originario, da subastarsi a danno dei medesimi, cioè:

Una casa di tre stanze e bottega poste al di sopra l'una dell'altra nella terra di Galeata, con cantina, cortile ed orto; confinato il tutto da Benedetti, da Ragazzini e da Borgo di Galeata, salvo, ecc. e rappresentata al catasto della comune suddetta di Galeata dalle particelle catastali di numero 816, 814, 814², sezione *C* con rendita imponibile di L. 35 38.

Fatto li 19 agosto 1866.

Il procuratore
Dott. Lodovico Paganelli

2230 **DIFFIDAMENTO**

Gli amministratori del Caffè delle Colonne di proprietà del sig. Gaspero Doney rendono avvertito il pubblico che il latte della cascina esistente a Scandicci, appartenente allo stesso sig. Gaspero Doney è esclusivamente destinato per l'uso del suo Caffè e che gli avvisi che accennano alla vendita di latte sotto il nome di Doney et Neveux, non riguardano punto nè il suddetto signor Gaspero Doney, nè l'amministrazione del suo Caffè, dacchè per contratto del dì 28 gennaio 1862 le due diverse amministrazioni Gaspero Doney e Doney et Neveux sono affatto separate e divise e non hanno alcun rapporto commerciale fra loro sì all'interno che all'estero.

2227 **VENDITA VOLONTARIA**

Venerdì 24 agosto corrente a ore 11 antimeridiane sul piazzale fuori la Porta alla Croce avrà luogo la vendita di n° 16 cavalli arabi da sella e da tiro e di un Breach a due cavalli con finimenti: — da rilasciarsi gli uni e l'altro al maggiore e migliore offerente a pronti contanti ed a tutte spese del liberatario o dei liberatari.

Le persone che desiderano vedere i cavalli e il Breach potranno dirigersi all'albergo Minoccheri fuori la porta a S. Gallo.

Firenze li 22 agosto 1866.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE ROMANE

BILANCIO GENERALE dell'Anno 1865.

2231

[N.]	[N.]	PASSIVO	[L.]	SOCIETÀ GIÀ LIVORNESE	SOCIETÀ GIÀ MAREMMANA	SOCIETÀ GIÀ CENTRALE TOSCANA	SOCIETÀ GENERALE GIÀ ROMANA	TOTALI — LINEE RIUNITE
		CAPITALE SOCIALE.						
79,781	»	Azioni di 420 lire della già Società delle Strade Ferrate Livornesi	L. 33,525,240 »					
219	»	Azioni di godimento rappresentanti 420 franchi	» 91,980 »	33,600,000 »	»	»	»	33,600,000 »
80,000								
»	13,440	Nuove azioni della Società di 500 franchi rimesse ai possessori delle 80 mila azioni della Società già Livornese		6,720,000 »	»	»	»	6,720,000 »
»	12,700	Nuove azioni di 500 lire cambiate contro 89,100 azioni di godimento della già Società Maremmana		»	6,350,000 »	»	»	6,350,000 »
»	16,800	Nuove azioni privilegiate di 500 fr. cambiate contro 10,000 azioni della già Società Centrale Toscana, vendute a 840 fr. (Oltre le 10,000 azioni, una somma di fr. 3,582,109. 36, risultante dalle diverse garanzie del Governo, è compresa in quel capitale, e figura più sotto ai conti diversi)		»	»	8,400,000 »	».	8,400,000 »
»	170,000	Nuove azioni di 500 fr. da cambiare contro 170,000 azioni da 500 fr. della già Società Generale delle Strade Ferrate Romane		»	»	»	85,000,000 »	85,000,000 »
22,000	»	Azioni privilegiate trentennarie della già Società Generale Romana emesse a 400 fr.		»	»	»	9,020,000 »	9,020,000 »
»	10,060	Azioni nuove da emettere eventualmente a seconda dei bisogni della Società (memoria)		»	»	»	»	»
102,000	223,000	Totali del capitale sociale		40,320,000 »	6,350,000 »	8,400,000 »	94,020,000 »	149,090,000 »
		CAPITALI IMPRESTITI.						
14,152		Obbligazioni livornesi, emissione del 1856	L. 5,943,840 »					
6,904		Idem idem 1858	» 2,899,680 »					
16,379		Idem idem 1860	» 6,879,180 »					
20,705		Idem serie A	» 10,352,500 »					
7,067		Idem » B	» 3,533,500 »					
69,680		Idem » C	» 15,127,784 01					
99.543		Idem » D/1	» 21,750,145 50					
129,405		Idem » D/2	» 29,257,662 17					
363,835			L. 95,744,291 68	95,744,291 68	»	»	»	95,744,291 68
89,100		Obbligazioni maremmane		»	30,994,683 24	»	»	30,994,683 24
11,700		Obbligazioni della Centrale Toscana serie A	L. 5,547,180 »					
34,000		Idem » B	» 12,622,500 »					
45,700			L. 18,169,680 »	»	»	18,169,680 »	»	18,169,680 »
710,558		Obbligazioni della Società Generale delle Strade Ferrate Romane	» 165,285,330 44					
		Sopra obbligazioni in corso d'emissione (Trattato del 22 settembre 1864)	» 23,328,296 10					
			L. 188,613,626 54	»	»	»	188,613,626 54	188,613,626 54
		Totali del capitale impresti		95,744,291 68	30,994,683 24	18,169,680 »	188,613,626 54	333,522,281 46
1,209,193		Totali del capitale sociale e del capitale imprestiti		136,064,291 68	37,344,683 24	26,569,680 »	282,633,626 54	482,612,281 46
		TITOLI AMMORTIZZATI.						
Società già Livornese		Obbligazioni. Serie A, ammortizzate anteriormente 47; Ammortizzate nel 1865 48 — 95						
		Id. Serie B, ammortizzate anteriormente 16; Ammortizzate nel 1865 17 — 33	64,000 »					
		Id. Serie C, ammortizzate anteriormente 157; Ammortizzate nel 1865 163 — 320	69,472 96					
		Id. Serie D/1, ammortizzate anteriormente 225; Ammortizzate nel 1865 232 — 457	99,854 50					
		Id. Serie D/2, ammortizzate anteriormente 293; Ammortizzate nel 1865 302 — 595	134,525 33					
		Accollo: 1856 ammortizzate anteriormente 142; Ammortizzate nel 1865 31 — 173						
		1858 ammortizzate anteriormente 69; Ammortizzate nel 1865 15 — 84						
		1860 ammortizzate anteriormente 133; Ammortizzate nel 1865 36 — 169 — 426	178,920 »					
		1926	546,772 79	546,772 79	»	»	»	546,772 79
Società già Maremmana		Obbligazioni maremmane 154	77,000 »					
		Id. rimborsate dal Governo »	(Memoria)	»	(Memoria)	»	»	(Memoria)
Società Gener. già Romana		Azioni trentennarie privilegiate ammortizzate anteriormente 278; Idem id. nel 1865 295 — 573	234,930 »					
		Obbligazioni ammortizzate anteriormente 3677; Id. nel 1865 1603 — 5280	1,265,627 36					
		5853	1,500,557 36	»	»	»	1,500,557 36	1,500,557 36
		CONTI DIVERSI.						
		Sovvenzione del Governo accordata alla già Società della Centrale Toscana in virtù dei decreti del 13 aprile 1851 e 30 gennaio 1860	L. 3,557,000 »					
		Benefizi dell'esercizio degli anni 1851 e 1852 che sono stati portati in aumento del capitale	» 25,109 36					
			L. 3,582,109 36	»	»	3,582,109 36	»	3,582,109 36
		Somma dovuta dal Governo per completare il capitale di 33,000,000 rappresentante la somma giudicata necessaria dal Governo suddetto per la costruzione della linea Maremmana		»	2,005,316 76	»	»	2,005,316 76
		Sovvenzione del Governo per la linea da Ravenna a Castel Bolognese accordata alla già Società Generale delle Strade Ferrate Romane		»	»	»	5,000,000 »	5,000,000 »
		Somma pagata pel rimborso dei titoli ammortizzati (Differenza tra il prezzo d'emissione e il prezzo di rimborso):						
		Società delle già Livornesi sopra numero 1372 obbligazioni	L. 382,147 21					
		» Romane sopra numero 573 azioni trentennarie L. 51,570 »; sopra 5280 obbligazioni » 1,374,372 50	1,425,942 50					
			L. 1,808,089 71	382,147 21	»	»	1,425,942 50	1,808,089 71
Società delle già Livornesi		Somma pagata dal Governo per gl'interessi e ammortizzamento delle obbligazioni della già Società Maremmana per il periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 1865		1,420,270 29	»	»	»	1,420,270 29
		Vecchia garanzia delle Ferrovie Livornesi dal 1° gennaio al 14 maggio 1865		1,995,558 05	»	»	»	1,995,558 05
Società Generale delle Ferrovie Romane		Garanzie del Governo Pontificio: Esercizio 1863-64 e 65	L. 6,106,891 45					
		Interessi di queste garanzie	» 308,848 17					
			L. 6,415,739 62	»	»	»	6,415,739 62	6,415,739 62
		Da riportarsi		145,409,040 02	39,350,000 »	30,151,789 36	296,975,866 02	506,886,695 40

FIRENZE — Tip. Eredi Botta

(Segue il presente Bilancio in un Supplemento annesso alla Gazzetta d'oggi.)